RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 20

Indennità una tantum

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione una tantum dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36. L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di eta' senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, puo' chiedere la liquidazione una tantum di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di meta' dell'importo eventualmente accreditatogli in conformita' del successivo articolo 30. In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione una tantum di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non puo' essere inferiore a lire cinquecentomila. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la divisione dell'indennita' e' fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potesta' o la tutela.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, non più in vigore dal 29 agosto 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	III — Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi
Capo	I — Del trattamento di previdenza

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-20-indennita-una-tantum/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it